



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

N. 28

Oggetto: Delibera aliquote e detrazioni IMU anno 2015.

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Risultano

N. D'ord.		Presenze	Assenze
01	FEDERICO BASSANI		SI
02	ELISA CESCINA	SI	
03	ERIKA CURIONI	SI	
04	GIOVANNI MOLTENI	SI	
05	DAVIDE COLOMBO	SI	
06	PAOLO CONSONNI	SI	
07	MARCO FRANCO INZAGHI	SI	
08	LUCA MARIA ROSSINI	SI	
09	RINALDO MARIO REDAELLI	SI	
10	MASSIMILIANO GALLI	SI	
11	CRISTIAN MAGNI	SI	
	Totale N.	10	01

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Letizia Careri

Il Sig. Davide Colombo – Sindaco F.F. assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

Illustra il presente argomento il consigliere Davide Colombo il quale:

- ✓ ricorda che l'IMU è un'imposta dovuta da chi possiede immobili con la sola eccezione delle abitazioni principali;
- ✓ conferma per il 2015 le medesime aliquote, distinte per tipologie di immobili, già definite nel 2014 nonché la medesima detrazione di legge per le abitazioni di lusso e per gli Enti di edilizia residenziale pubblica (Aler) nella misura di € 200,00;
- ✓ elenca i valori indicati nella tabella allegata.

Prende la parola il consigliere Rinaldo Mario Redaelli il quale:

- ✓ esprime la propria contrarietà, peraltro già manifestata lo scorso anno in analogia occasione, anche alla luce delle risultanze del rendiconto economico;
- ✓ osserva che il cittadino "comune" non riesce a comprendere le ragioni per le quali vengono applicate aliquote con percentuali alte quando si è in presenza di un elevato avanzo di amministrazione;
- ✓ ritiene che sarebbe stato utile cercare ogni via possibile per ridurre le aliquote seppure consapevole della difficoltà.

Segue un'accesa discussione in ordine alla questione sollevata dal consigliere Redaelli alla quale partecipa il consigliere Marco Inzaghi che evidenzia come la quota di avanzo non possa, per legge e non per volontà, essere utilizzata. Il Consigliere Massimiliano Galli sottolinea la necessità di spiegare ai cittadini luraghesi gli aspetti tecnici contabili correlati all'impiego dell'avanzo di amministrazione per evitare interpretazioni distorte.

Nuovamente il consigliere Rinaldo Mario Redaelli interviene per sottolineare la necessità di intraprendere scelte coraggiose invitando il gruppo di maggioranza a procedere in tal senso, come lui stesso fece quando venne approvata nel 2013 la riduzione dell'Imu, ancorché in presenza di un parere negativo della ragioneria.

Replica il consigliere Davide Colombo il quale:

- ✓ afferma che il cittadino medio, contrariamente a quanto affermato dal consigliere Redaelli, sia nelle condizioni di comprendere le motivazioni tecnico/contabili che inducono le Amministrazioni a determinate scelte politiche e tecniche;
- ✓ ricorda che il Governo centrale ha operato importanti tagli ai trasferimenti degli Enti Locali con inevitabili ricadute sui medesimi, ragione per la quale la riduzione delle tasse è estremamente difficile;
- ✓ aggiunge che i Bilanci, sin qui gestiti dalla maggioranza, sono stati improntati ad un'attenta analisi di economia di spesa.

Interviene il consigliere Luca Maria Rossini per evidenziare che la riduzione dell'aliquota IMU operata dall'allora Vice Sindaco Redaelli ha rappresentato una evidente "mossa elettorale".

Prende la parola il consigliere Cristian Magni per sottolineare l'aspetto politico correlato alla decisione, del Governo, di proseguire nella politica dei tagli ai Comuni invitando, al riguardo, l'Amministrazione Comunale ad esprimere con forza il dissenso nelle sedi opportune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

RICHIAMATI

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore veniva anticipata all'annualità 2012;
- l'articolo 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTE

- le significative modifiche apportate alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (Legge di Stabilità 2013), con il quale, tra l'altro:
 - è stata modificata l'attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota standard (0,76%) sugli immobili accatastati nelle categorie D allo Stato e dando la possibilità ai Comuni di incassare il differenziale di gettito rispetto all'aliquota deliberata;

- è stato soppresso per gli anni 2013 e 2014 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio sostituendolo con un Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con quota di gettito IMU di spettanza comunale;

TENUTO CONTO

- inoltre, di quanto stabilito in materia di IMU dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- la disciplina inerente la suddetta imposta (commi 639 e seguenti del succitato art. 1, Legge 147/2013);

VISTO

- in particolare, il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, istitutivo della IUC, nonché il successivo comma 703 che testualmente recita *"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;
- altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art. 13 del D.L. istitutivo (n. 201/2011);
- l'art. 1, commi 676-678, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che testualmente dispongono, con riferimento ad IMU e TASI:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

VISTA

- la legge 24 marzo 2015, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"* che testualmente dispone:

«A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

- ⇒ ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ⇒ ((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- ⇒ ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.»;

VISTI

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali, con atti separati, in data odierna sono stati approvati, a seguito delle modifiche apportate,
 - il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - il nuovo Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13.06.2014 è stato nominato il funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTI

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- i Decreti del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014, 16 marzo 2015 e 13 maggio 2015 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, n. 67 del 21.03.2015 e n. 115 del 20.05.2015, con i quali il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31.03.2015 e successivamente al 31.05.2015 e al 30.07.2015;

CONSIDERATO

- che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

TENUTO CONTO

- del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno confermare per l'anno 2015, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", come di seguito riportato:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale;	8,30
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60
7	Negozi e Botteghe (cat, C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	4,60
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Terreni agricoli	7,60

RITENUTO

- per l'anno 2015 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00.= da applicarsi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- di dare atto che la suddetta detrazione si intende rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO, inoltre che,

- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTA

- la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e del comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTO

- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Redaelli R.M., Galli M., Magni C.), essendo i consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10 ed astenuti 0, voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale;	8,30
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60
7	Negozi e Botteghe (cat. C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	4,60
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Terreni agricoli	7,60

- per l'anno 2015 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad **€ 200,00.=**, da applicarsi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- di dare atto che la suddetta detrazione si intende rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

5. dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al nuovo Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna;
6. di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Redaelli R.M., Galli M., Magni C.), essendo i consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10 ed astenuti 0, voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisati i motivi d'urgenza nel rispetto delle disposizioni di legge previste (termini di approvazione e di pubblicazione).



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015

Si esprime il seguente parere di regolarità ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA
(Rag. Assia Brenna)



Lurago d'Erba, 16.06.2015

COMUNE DI LURAGO D'ERBA
Provincia di Como

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sull'approvazione aliquote e detrazioni IMU – anno 2015

Il Revisore dei Conti del Comune di LURAGO D'ERBA Dott. Alessandro Molinari

PREMESSO CHE

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta Unica Comunale IUC;

il comma 703, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

non è compito del Revisore contabile entrare nel merito delle scelte di determinazione delle tariffe del tributo in quanto chiamato a rilasciare un mero parere tecnico contabile, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

la proposta di delibera riguardante l'approvazione aliquote e detrazioni IMU – anno 2015;

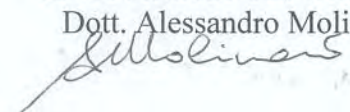
il parere favorevole già espresso in materia dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera consiliare inerente l'approvazione aliquote e detrazioni IMU – anno 2015, così come sottoposta al sottoscritto e con le precisazioni di cui in premessa.

Lurago d'Erba, 18.06.2015

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alessandro Molinari



Il presente verbale viene letto.

IL PRESIDENTE
F.to Davide Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Letizia Careri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20-08-15 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SAVERIO F. MOTOLESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, 20.08.15



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva:

- ☐ ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
- ☐ ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE